



TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Opposizione all'esecuzione esattoriale

Procedura esecutiva n. _____

Promossa da _____

Contro _____

(Terzo pignorato)

Agenzia delle Entrate - Riscossione

- debitore esecutato opponente
- creditore procedente opposto

Il Giudice dell'Esecuzione

All'acquisizione del fascicolo dalla Cancelleria;

Visto il provvedimento di delega del 31.10.2018;

Letto ed esaminato il ricorso per opposizione, e contestuale istanza di sospensione, proposto dal debitore esecutato, in data 29.10.2018, avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 - bis d.p.r. n. 602/73, cod. id. procedura esecutiva n. _____ recapitatogli a mezzo p.e.c. in data 15.10.2018 da Agenzia delle Entrate - Riscossione;

Lette ed esaminate le motivazioni e le ragioni poste a fondamento della opposizione e dell'istanza inhibitoria, anche inaudita altera parte, da intendersi riportate, e in particolare l'illegittimità dell'esecuzione e dell'atto di pignoramento sopra indicato in riferimento al quale si contesta l'omessa valida notifica dello stesso atto di pignoramento, avvenuta tramite semplice trasmissione via p.e.c. di un semplice file senza attestazione di conformità, non potendosi considerare esistente la notifica a mezzo p.e.c. ove l'atto non sia sottoscritto digitalmente il documento informativo allegato alla pec e non avere una estensione del file in p7m, non risultando, in tal caso, soddisfatti i requisiti di integrità dell'atto ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 82/2005, secondo giurisprudenza uniforme e costante delle CTP riportate in ricorso;

Considerato che è da dubitarsi della legittimità e validità dell'atto di pignoramento sotto il profilo della legittimità e/o esistenza o meno della notifica di detto atto siccome effettuata a mezzo p.e.c. in difetto di attestazione di conformità e ove l'atto non sia sottoscritto digitalmente e il documento informativo allegato alla pec e non avere una estensione del file in p 7 m, non risultando, in tal caso, soddisfatti i requisiti di integrità dell'atto ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 d.p.r. 602/73, artt. 20 e 71 d.lgs. 82/05, Dpcm 22.02.13);

Ritenuto opportuno decidere, provvisoriamente, in merito alla istanza di sospensione, inaudita altera parte, in considerazione dell'evidente pregiudizio derivante dalla esecuzione, e di fissare contestualmente udienza di comparizione per confermare o meno, in contraddittorio, l'adottato provvedimento ed disporre riguardo ai provvedimenti di cui all'art. 616 e/o 618 c.p.c.;

Decidendo così sull'istanza di sospensione richiesta con il ricorso in opposizione, inaudita altera parte;



Considerato che, dal sommario esame, per come funzionalmente compete al G. E. in questa prima fase endoesecutiva in prospettiva del giudizio di merito, le ragioni e le motivazioni addotte a base della opposizione, inducono a ritenere, allo stato, quanto meno in riferimento alla predette eccezioni, sussistenti e soddisfatti i requisiti ed i presupposti tanto del *funus boni iuris*, in prospettiva di una verosimile fondatezza della domanda, quanto del *periculum in mora* e del plausibile pregiudizio e danno derivante dalla esecuzione, per come prospettato dall'opponente;
Viste ed applicate le norme del codice di rito.

P.Q.M.

Sospende, provvisoriamente, l'efficacia del pignoramento impugnato e l'esecuzione promossa da Agenzia delle Entrate Riscossione, con l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 - bis d.p.r. n. 602/73, cod. id. proc. esecutiva n. [redacted] contro [redacted] recapitatogli a mezzo p.e.c. in data 15.10.2018, per quanto sopra specificato in parte motiva. Fissa l'udienza del 28.03.2019 per la comparizione delle parti davanti a sé, e per definitivamente decidere in merito alla istanza cautelare, e per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 616 e/o 618 c.p.c., e con termine per la notificazione del ricorso e del presente provvedimento entro il termine perentorio del 10.03.2019 alla controparte, ad onere dell'opponente, anche a mezzo p. e. c., ed ordinando al creditore procedente - Agente della Riscossione - di depositare 5 giorni prima della sopra fissata udienza, l'estratto dei ruoli e copia di tutti gli atti della esecuzione, e con prova delle avvenute relative notifiche, ed invitando l'opponente a depositare in cartaceo la documentazione riferita in ricorso.

Si comunichi

Catanzaro 12.02.2019

Il Cancelliere